

QUESITO

Si chiede a codesta Stazione Appaltante chiarimenti in merito alla soddisfazione dei requisiti attraverso lo strumento dell'avvalimento. In particolar modo si chiede se sia possibile soddisfare il requisito di capacità economica-finanziaria semplicemente sommando i requisiti posseduti dalla ditta ausiliata a quelli posseduti dalla ditta ausiliaria.

RISPOSTA

Per come prescritto nel bando e disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei "requisiti di carattere economico e finanziario", "tecnico e professionale" di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per la procedura in questione, non essendovi posto alcun limite specifico, in linea generale, è ammesso anche il ricorso all'avvalimento che autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione ad una gara d'appalto che tale operatore soddisfa solo in parte. In particolare, nella ipotesi di soddisfare il requisito di **capacità economica-finanziaria**, l'impegno contrattualmente assunto dall'ausiliaria dovrà ritenersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione della propria solidità economico-finanziaria al servizio del concorrente, e dovrà contenere un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante.

In altri termini ciò che la impresa ausiliaria 'presta' alla (rectius: mette a disposizione della) 'impresa ausiliata' è il suo valore aggiunto in termini di "solidità finanziaria" e di acclarata "esperienza di settore", dei quali il fatturato costituisce indice significativo.

Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale (dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare), essendo sufficiente che da essa (dichiarazione) emerga l'impegno (contrattuale) della società ausiliaria a 'prestare' (ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata) la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, e garantire con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.

Vibo valentia 25 novembre 2019



Il R.U.P.
Dott.ssa Adriana Teti